



Comune di Pordenone

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE PER LE PARI
OPPORTUNITA'**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 9 luglio 2007.

Regolamento modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27 novembre 2017

Testo modificato entrato in vigore il 20.12.2017

Art. 1 ISTITUZIONE E SEDE

1. È istituita nel Comune di Pordenone, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 3, comma 3 dello Statuto Comunale, la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, d'ora in poi chiamata Commissione.

2. La Commissione ha sede nel palazzo storico del Comune di Pordenone e si riunisce di norma presso una sala messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

3. La Commissione è un organismo permanente consultivo e di proposta del Consiglio comunale e della Giunta ed esercita le sue funzioni, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali. Collabora inoltre con rappresentanti di istituzioni pubbliche, organismi di parità e pari opportunità, parti sociali, associazioni e organizzazioni del terzo settore del territorio, delle organizzazioni femminili e non, delle associazioni, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, delle istituzioni culturali, della scuola e dell'Università per la promozione delle pari opportunità.

Art. 2 FINALITÀ

1. La Commissione è un organismo permanente per la durata del mandato del Sindaco che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di Azioni positive, ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 e della legge regionale n. 23 del 21 maggio 1990.

2. Finalità principale della Commissione è quella di promuovere la cultura delle pari opportunità sensibilizzando le persone di entrambi i generi alle responsabilità familiari ed attivare gli strumenti per facilitare la partecipazione delle donne della città alla vita sociale, culturale, economica, politica ed amministrativa della comunità.

3. La Commissione promuove e favorisce presso uomini e donne lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà fra generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo fra le differenti generazioni un elemento necessario per la crescita umana e sociale dell'intera comunità.

4. La Commissione valorizza la presenza femminile nella città attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere dove necessario azioni di solidarietà, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro di cura svolto dalle donne, a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili e alla valorizzazione delle stesse, a sostenere progetti antiviolenza e psicologica nei confronti delle donne.

Art. 3 FUNZIONI

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 la Commissione esplica le seguenti funzioni:

a) svolge e promuove indagini e ricerche volte a individuare e rimuovere discriminazioni esistenti e strutture di mantenimento dello status quo; mediante convegni, seminari, conferenze, favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative in tema di discriminazione femminile;

b) formula proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;

c) valuta lo stato di attuazione nel territorio delle leggi nazionali e regionali che riguardano la condizione femminile al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alle condizioni generali di

impiego delle donne, siano esse lavoratrici dipendenti, imprenditrici, libere professioniste o lavoratrici con contratto atipico;

d) vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità in stretta collaborazione con gli organismi e istituzioni competenti in materia;

e) promuove progetti ed interventi volti ad espandere l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le loro opportunità di formazione; collabora nella progettazione e nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive CEE;

f) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. La Commissione è formata da 13 componenti:

- a. 3 designati dal Consiglio comunale di Pordenone con la qualifica di Consiglieri del Comune di Pordenone, di cui almeno 1 appartenente alla minoranza;
- b. 2 esterni designati dal Consiglio Comunale di Pordenone sulla base del curriculum in seguito ad avviso pubblico (libere professioni quali avvocati, psicologi, medici, infermieri, ecc.);
- c. 2 designati delle Associazioni imprenditoriali e di categoria più rappresentative nel territorio;
- d. 2 designati delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative dei lavoratori;
- e. 1 rappresentante della stampa segnalata dall'ordine dei giornalisti;
- f. 1 rappresentante dei centri antiviolenza;
- g. 2 designati delle Associazioni femminili presenti sul territorio comunale.

Partecipa alle riunioni il Sindaco e/o l'Assessore delegato e la consigliera di parità rappresentante territorialmente.

Al fine di allargare i confini della cittadinanza attiva, possono essere invitate in qualità di componente permanente della Commissione Pari Opportunità 1 giovane donna individuata dalla Consulta degli studenti che abbia compiuto 16 anni di età residente in Comune di Pordenone.

2. Le nomine e le designazioni di cui al comma 1 dovranno privilegiare persone che si sono distinte e che si sono impegnate singolarmente o in enti, associazioni, fondazioni o istituzioni in attività scientifiche, giuridiche, economiche, psicologiche, pedagogiche, sanitarie, sociologiche, professionali, letterarie e sociali, della comunicazione e dei mass media, del lavoro, della formazione, della tutela dell'ambiente, della produzione artistica, con riferimento alla promozione delle pari opportunità.

3. La Commissione è nominata con atto del Sindaco di Pordenone e rimane in carica per tutto il tempo del mandato del Sindaco ed opera fino alla nomina della nuova Commissione.

4. Il Sindaco provvede al rinnovo della Commissione al momento del rinnovo delle Commissioni Consiliari.

Art. 5 PRESIDENZA

1. La Commissione elegge un Presidente e un Vice presidente scelti fra i commissari.

2. L'elezione avviene distintamente e per votazione segreta. E' eletto Presidente o Vice Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuno abbia ottenuto la maggioranza, si provvede nella stessa seduta ad una terza votazione e risulterà eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti e, a parità dei voti, il più anziano di età.

3. Spetta al Presidente:

- rappresentare la Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione comunale
- convocare la Commissione;
- presiedere le riunioni della Commissione;
- proporre l'Ordine del Giorno delle riunioni della Commissione;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione curandone l'esecuzione.

4. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento a qualsiasi titolo.

Art. 6 FUNZIONAMENTO

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

2. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta il Presidente lo decida o un terzo dei componenti lo richiedano al Presidente, entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta.

2.bis Nello svolgimento delle proprie attività la commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro. Sta alla commissione autoregolamentarsi come meglio decide.

3. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno 3 giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima mediante posta elettronica.

4. Le sedute sono valide quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

5. I componenti della Commissione decadono dalla nomina a seguito di due assenze consecutive ingiustificate dalle sedute.

6. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;

7. Il verbale di ogni riunione deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è approvato nella riunione successiva.

8. Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute.

9. Possono essere invitati alla Commissione professionisti, specialisti e altri soggetti esperti, rappresentanti di Associazioni su richiesta del Presidente, del Vice presidente, dell'Assessore delegato.

Art. 7 RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

1. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione propone, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo dell'ente, un programma di attività con l'indicazione delle spese previste e delle relative fonti di finanziamento.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione, corredata da osservazioni e proposte, sull'attività svolta nell'anno precedente.

Il Presidente del Consiglio la sottopone al Consiglio perché ne prenda atto nella prima seduta successiva.

Art. 8 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello comunale, di area vasta, regionale, nazionale ed internazionale, ed in particolare:

- con il CUG istituito presso il Comune di Pordenone;
- con altri organismi di parità e pari opportunità attivi sul territorio;
- con le Commissioni Pari Opportunità del territorio provinciale;
- con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;
- con analoghi tavoli, Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province/Comuni;
- con gli Istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento di compiti di segreteria, è garantito da personale comunale e strumenti adeguati.

Qualora esista un assessorato con delega per le Pari Opportunità, ad esso spetterà garantire il funzionamento della Commissione con risorse umane adeguate.

Nel bilancio di previsione comunale dovrà essere fissata una quota destinata ai programmi della commissione.